**CORTE DI CASSAZIONE**

**Ordinanza 03 luglio 2014, n. 15191**

**Svolgimento del processo**

La controversia promossa da Piccola Società A. cooperativa a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia contro la sentenza della CTP di Caserta n. 356/17/2010 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso iva 2005. Il ricorso si articola in tre motivi. Nessuna attività ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 4/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

**Motivi della decisione**

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 2699 c.c. laddove la CTR ha escluso valore probatorio alle risultanze del pvc.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 4306 del 23/02/2010) secondo cui, in tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza; nonché sez. 5, Sentenza n. 2949 del 10/02/2006 (Rv. 587090) secondo cui, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/92 laddove ha posto a fondamento della decisione l’estraneità della società alla mancata dichiarazione dei redditi da parte di una ditta fornitrice, circostanza non dedotta in primo grado.

La censura è fondata non risultando tale circostanza dedotta in 1 grado.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 19 e 30 del dpr 633/2, nonché l’insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR ha riconosciuto il diritto al rimborso, pur in assenza di operazioni oggettivamente e soggettivamente esistenti.

La censura è fondata. In tema di IVA, il diritto alla detrazione ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - così come il rimborso ex art. 30, non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie della fattura, documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa; pertanto, qualora l'amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi, che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, e solo qualora li ritenga dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentirà al contribuente, che ne diviene onerato, di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate ( v. Sez. 5, Sentenza n. 17977 del 24/07/2013). A tali principi non si è attenuta la CTR che senza adeguata motivazione riconosciuto il diritto al rimborso nonostante quanto attestato dai verbalizzanti circa l’inesistenza di subappaltatori, nonché sull’assenza di strutture, beni strumentali e contabilità dell’appaltatrice.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.